



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 20.03.2001

IL SINDACO
F.to: Oscar Renzelo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Antonino Randazzo

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 3
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.....	pag. 3
ART. 3 - ATTIVITA' MISTE IN UNO STESSO LOCALE E ATTIVITA' COMMERCIALE.....	pag. 4
ART. 4 - ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO DEL CLIENTE	pag. 5
ART. 5 - TITOLARE DI PIU' DI UN ESERCIZIO.....	pag. 5
ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	pag. 5
ART. 7 - INIZIO DELL'ATTIVITA', CESSAZIONE E SOSPENSIONE.....	pag. 8
ART. 8 - SUBINGRESSO.....	pag. 8
ART. 9 - MODIFICHE DEI LOCALI.....	pag. 9
ART. 10 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI.....	pag. 9
ART. 11 - PRESCRIZIONI SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	pag. 11
ART. 12 - PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE.....	pag. 12
ART. 13 - CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO POPOLAZIONE/NEGOZI/ADETTI.....	pag. 12
ART. 14 - DISTANZE TRA ESERCIZI.....	pag. 13
ART. 15 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 13
ART. 16 - ORARI.....	pag. 14

ART. 17 - TARIFFE.....	pag. 14
ART. 18 - SANZIONI.....	pag. 14
ART. 19 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	pag. 15
ART. 20 - NORMA TRANSITORIA.....	pag. 15
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	pag. 15

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominati, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48, dalla Legge 04 gennaio 1990, n.1, dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Sono compresi in tali attività anche i centri di abbronzatura che utilizzano le apparecchiature di cui all'allegato alla Legge n. 1/90, nonché le imprese di sauna.

Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, che rientrino o meno nella Legge 08 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in clubs, circoli privati, case di cura, e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle Leggi ed alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere, od estetista, che rientrino nella disciplina del presente Regolamento, deve preventivamente munirsi dell'autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione comunale, valida esclusivamente per l'intestatario ed i locali in essa indicati, è rilasciata dal Responsabile del Settore, previo il parere favorevole della competente A.S.L. e previo accertamento della regolarità della documentazione occorrente:

a) per le imprese societarie, della regolare costituzione della Società.

b) della qualificazione professionale del titolare dell'Impresa individuale.

Nel caso di Impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla Legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci (di almeno un socio nel caso di due soci).

Nel caso di Impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta Legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda (per la direzione dell'azienda

deve essere prodotto atto di nomina firmato dalla proprietà e controfirmato per accettazione).

L'accertamento del possesso della qualificazione professionale spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- c) dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature risultante da apposito parere dell'A.S.L.;
- d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti secondo quanto fissato al successivo art. 16. Tale accertamento è affidato al personale della Polizia Municipale;
- e) dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della Legge 46/90.

3. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività e dovrà essere esibita su richiesta dei funzionari od agenti della Forza Pubblica o di addetti comunali o sanitari preposti al controllo sanitario.

4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data notifica:

- all'interessato;

e comunicazione:

- alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- all'Ufficio Tributi e all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune.

ART. 3 - ATTIVITA' MISTE IN UNO STESSO LOCALE E ATTIVITA' COMMERCIALE.

1. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, di parrucchiere per donna e di estetista nella stessa sede, purchè, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale: l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle normative inerenti ciascuna attività.

2. In un medesimo locale, ditte diverse possono contemporaneamente essere intestatarie di distinte autorizzazioni, purchè esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività, anche se il locale è munito di un unico ingresso dalla pubblica via. In ogni caso, per un medesimo locale, è vietato il rilascio di più autorizzazioni relative al medesimo tipo di attività.

3. Non sono soggette all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica svolte negli esercizi di parrucchieri dal titolare, da collaboratori familiari o da personale dipendente.
4. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 114/98.
Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere della competente A.S.L..
5. Gli esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici inerenti la propria attività, al fine della continuità dei trattamenti in corso, senza la comunicazione o autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98.

ART. 4 - ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO DEL CLIENTE.

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista in forma ambulante, ivi compreso l'esercizio al domicilio del cliente.
2. E' tuttavia consentita la prestazione saltuaria di servizi presso il domicilio o la dimora del cliente, qualora ciò sia richiesto a causa di infermità o di altre particolari circostanze che impediscano al cliente di recarsi all'esercizio, nonché presso ospedali, case di cure e altre convivenze. La prestazione saltuaria deve essere esercitata da esercenti muniti di regolare autorizzazione ad operare in sede fissa, o da loro personale dipendente professionalmente qualificato, purché siano rispettate, in quanto applicabili, le disposizioni igienico-sanitarie previste per gli esercizi di tale attività.

ART. 5 - TITOLARE DI PIU' DI UN ESERCIZIO

1. Il titolare di due o più autorizzazioni deve affidare a persona professionalmente qualificata ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la conduzione di ciascun esercizio presso il quale non svolge continuamente la propria personale attività.

ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per aprire o trasferire in altri locali un esercizio di barbiere, parrucchiere ed estetista, ovvero per subentrare, aggiungere nuove attività, modificare la tipologia o succedere in un esercizio già autorizzato, deve presentare opportuna domanda, in regola con l'imposta di bollo.

2. Nella domanda, debitamente datata e sottoscritta, il richiedente deve indicare:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, residenza del titolare, se impresa individuale; generalità dei soci, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443; generalità del rappresentante legale e del direttore dell'azienda, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla predetta Legge n. 443/85 (nel caso vi sia il Direttore dell'azienda, allegare atto di nomina a Direttore dell'azienda firmato dalla proprietà e controfirmato per accettazione);
 - codice fiscale dell'impresa;
 - n. telefono del richiedente o di un referente;
 - attività che intende esercitare;
 - ubicazione, livello di piano e numero dei locali occupati, precisando se hanno accesso sulla pubblica via, o in un cortile interno o altro (in presenza di più ingressi sulla pubblica via, indicare quello principale);
 - titolo di godimento dei locali (proprietà o affitto);
 - n. dei posti di lavoro e la superficie dei locali;
 - se ne ricorre il caso: nome della persona o denominazione della società a cui subentra o succede e numero dell'autorizzazione rilasciata al dante causa.

3. Alla domanda il richiedente deve allegare:
 - 1) per l'apertura di un nuovo esercizio:
 - a) se trattasi di società: copia autentica dell'atto costitutivo;
 - b) certificazione della qualificazione professionale (rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato) del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - c) dichiarazione, del richiedente o degli amministratori e soci per le società e del direttore nel caso di società non artigiana, che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575" (antimafia);
 - d) certificato di agibilità dei locali, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - e) planimetria dei locali in duplice copia in scala 1:100 firmata e timbrata da professionista iscritto all'albo e controfirmata dal proprietario o conduttore dei locali medesimi, riportante, per ogni singolo locale, la relativa destinazione d'uso, l'altezza, il rapporto di aerazione (RA) ed il rapporto di illuminazione (RI) da calcolarsi separatamente con l'indicazione delle superfici considerate per il calcolo di tali indici

(superfici solo apribili, solo illuminanti, apribili ed illuminanti), il punto di scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici. (Si ricorda che i locali dovranno essere dotati di RI maggiori o uguali a 1/8 ed RA maggiori o uguali a 1/10; nel caso di mancato rispetto di tali parametri (RI inferiore a 1/8) dovrà essere previsto idoneo impianto di illuminazione artificiale e (RA inferiore a 1/10) dovrà essere previsto impianto di condizionamento dell'aria con le caratteristiche di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del R.L.I.).

- f) certificato di conformità degli impianti elettrici ai sensi della Legge 46/90;
- g) solo per l'attività di estetista: elenco degli impianti ed attrezzature di cui è dotata la struttura - vedi allegato della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - , compresa quella per la disinfezione degli arnesi di lavoro.

2) per il trasferimento di un esercizio già autorizzato:

i documenti indicati nella lettera d), e), f) e g) del punto 1) ed il documento di autorizzazione rilasciato per la precedente sede.

3) per l'aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti o la modifica della tipologia:

i documenti indicati nella lettera b) del punto 1) e quelli indicati nella lettera d), e), f) e g) del punto 1), tranne per il caso contemplato all'art. 16, comma 4, del presente Regolamento.

4) per il subingresso:

copia autentica dell'atto registrato di cessione o affitto dell'azienda, documento di autorizzazione rilasciato al dante causa, oltre ai documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del punto 1).

5) per la successione:

certificato di morte del titolare dell'Impresa, copia autentica del testamento o altro atto dal quale risulti il pieno ed esclusivo titolo alla successione, documento di autorizzazione rilasciato al titolare deceduto, documenti indicati alle lettere c), d), e), f) e g) del punto 1) e certificazione di cui alla lettera b) del punto 1) per l'erede o per la persona che assume la conduzione dell'attività, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del presente Regolamento.

4. Le suddette domande vengono registrate in ordine cronologico di data di presentazione al protocollo generale del Comune. In tale ordine vengono sottoposte, ad eccezione di quelle relative ai subingressi ed agli ampliamenti o riduzioni della superficie dei locali, all'esame del Responsabile del Settore Commercio.

5. Qualora vengano presentate domande contestuali (intendendosi per tali quelle pervenute al protocollo generale del Comune nello stesso giorno), si procede mediante sorteggio da effettuarsi a cura del Responsabile del Settore Commercio ed alla presenza degli interessati.
6. Ogni domanda viene vagliata entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Le eventuali istanze non corredate dalla documentazione prescritta o mancanti dei dati di cui ai commi precedenti, non avranno efficacia fino a quando gli interessati - debitamente avvertiti - non le avranno completate. Dalla data di presentazione della documentazione richiesta, decorreranno i termini di cui sopra.
7. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, pena l'archiviazione della domanda stessa.
8. Il rifiuto, da parte del Comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 7 - INIZIO DELL'ATTIVITA', CESSAZIONE E CHIUSURA TEMPORANEA

1. I titolari di autorizzazione devono iniziare l'attività entro tre mesi dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione.
2. I titolari di autorizzazione, prima di iniziare l'attività, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Commercio del Comune, con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando la data di inizio attività.
3. La chiusura temporanea superiore a sei mesi deve essere preventivamente autorizzata, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per il quale dispone il successivo art. 10, deve essere comunicata al Responsabile del Settore entro quindici giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.

ART. 8 - SUBINGRESSO

1. La cessione per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di barbiere, parrucchiere ed estetista, o l'affidamento a terzi della sua gestione, comportano il

trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

2. Nel caso di affitto dell'azienda, l'autorizzazione, viene reintestata al locatore alla data della soluzione del contratto, accertati i requisiti di cui al primo comma.

3. In caso di morte, di invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano che eserciti un'impresa di barbiere, parrucchiere ed estetista, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto, anche se non in possesso del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, possono essere comunque autorizzati a continuare l'attività per un quinquennio, purché si avvalgano della collaborazione di personale professionalmente qualificato.

Decorso il citato periodo, l'autorizzazione sarà revocata, salvo che almeno uno degli eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Entro il suddetto periodo, qualora gli eredi non possano o non intendano esercitare l'attività del "de cuius", è possibile cedere a terzi l'azienda ereditata, con diritto per l'acquirente di subentrare nell'autorizzazione purché in possesso dei requisiti necessari.

ART. 9 - MODIFICHE DEI LOCALI

1. Ogni modifica sostanziale dei locali, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore, sentita l'A.S.L. competente e l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Costituisce ampliamento dell'esercizio, l'utilizzazione di uno o più locali attigui e direttamente comunicanti con quello in cui già viene esercitata l'attività.

ART.10 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista debbono avere le seguenti caratteristiche:

A) LOCALI:

I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari come previsto al capo 4° del R.L.I., devono avere:

- una superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro, con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- pavimento di superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che da personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale;
- un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (wc, spogliatoi, docce) per il personale, per le attività con un numero addetti compreso il titolare maggiore di tre, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale;
- uno o più spogliatoi ricavabili, nelle attività con numero addetti fino a tre, nell'antibagno purché lo stesso abbia superficie non inferiore a mq. 1 per addetto; lo spazio deve essere delimitato a tutta altezza dallo spazio wc;
- lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
- arredamento di facile pulizia;
- dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso di caschi, tinture, ecc...) potranno essere imposti, su proposta della competente struttura tecnica dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiaria;
- per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mq. 4 a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno; in relazione all'utilizzo del box potrà essere imposta l'installazione di un lavabo;
- i box per abbronzatura dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di superficie:
 - * trattamento corpo 3 mq.
 - * trattamento viso 1,5 mq.

Per quanto riguarda i servizi igienici, le dimensioni, nonché l'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene ed alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per gli esercizi già esistenti, verrà tollerato lo stato attuale del gabinetto di decenza, qualora non conforme alle prescrizioni sopra indicate, fino a quando non avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio, purché in tale occasione vengano effettuate tutte le migliorie necessarie per renderlo più efficiente.

In ogni caso, i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento debbono essere costantemente tenuti puliti e ben aerati.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche di cui al presente art. 10. L'accesso ai locali di attività deve essere separato da locali/spazi di civile abitazione.

B) IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO.

- I locali devono essere dotati di necessari impianti igienico-sanitari e, in particolar modo, di apparecchi di disinfezione degli attrezzi destinati alla lavorazione, nonché di una cassetta di medicazione contenente i pezzi necessari per il pronto intervento.
- I lavatesta devono essere ad acqua corrente, con dispositivo per lo scarico diretto nella tubazione. I sedili dei clienti dovranno essere muniti di appoggiacapo, che dovrà essere fornito di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

ART. 11 - PRESCRIZIONI SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

I titolari delle autorizzazioni di cui al precedente art. 2 sono tenuti ad osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- mantenere le attrezzature e le suppellettili destinate all'esercizio dell'attività costantemente pulite, disinfettate e chiuse nell'apposita scaffalatura. La biancheria pulita e quella usata deve essere riposta in distinti e separati scaffali formati da materiale lavabile e disinfettabile; quella usata non potrà essere riutilizzata se prima non sia stata lavata con prodotti detergenti e disinfettanti ad una temperatura adeguata;
- non fare uso del piumino per spargere cipria, ma applicare quest'ultima con polverizzatore a seco e con cotone idrofilo da eliminare dopo l'uso;
- usare solamente carta non stampata o carta igienica per togliere la saponata dal rasoio;
- non impiegare, nelle lavorazioni, creme, schiume, lozioni e prodotti in genere difformi dalla normativa vigente in materia;
- attuare tutte le precauzioni necessarie (areazione dell'ambiente, ecc...) per evitare ogni e qualsiasi danno alle persone nel caso vengano utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti;
- raccogliere i rifiuti ottenuti dalla lavorazione in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale;
- Qualora si presti servizio a persone dichiaratamente affette da malattie contagiose o parassitarie o da eruzioni cutanee estese, il titolare o il personale addetto dovrà provvedere, al termine del servizio, a ritirare immediatamente la

biancheria e l'attrezzatura impiegata, unitamente a quant'altro sia venuto a contatto con il cliente e possa essere veicolo di contagio, per una completa disinfezione ad alte temperature e/o con disinfettanti chimici. E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso.

ART. 12 - PERSONALE ADDETTO ALLA LAVORAZIONE

Il personale addetto alla lavorazione deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Agli addetti al servizio è fatto obbligo di indossare durante il lavoro un camice perfettamente pulito e curare scrupolosamente la pulizia personale, con speciale riguardo alle mani che vanno lavate accuratamente con acqua e sapone prima di iniziare ciascun servizio.
- E' pure obbligatorio l'uso dei guanti per il personale che adoperi tinture o altro materiale potenzialmente dannoso e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati consentiti dalle leggi vigenti.
- Le imprese che nei casi particolari ed eccezionali sono chiamate a prestazioni presso Enti, Istituti, il domicilio di clienti ammalati, devono fare uso di strumenti adeguati a tale attività, contenuti in apposita idonea custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

ART. 13 - CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO POPOLAZIONE/NEGOZI/ADETTI.

A) Consistenza delle attività esistenti e rapporto abitanti/negozi.

TIPO DI ATTIVITA'	NUMERO NEGOZI	NUMERO ADETTI	RAPPORTO NEGOZI/ABITANTI
barbiere e parrucchiere da uomo	1	1	1/760
parrucchiera da donna	4	6	4/789
estetista	0	0	0

B) Rapporto addetti/abitanti residenti.

popolazione residente al 31.12.2000 n. 1.549 di cui:

- n. 760 maschi pari a 1 addetto ogni 760 abitanti;
- n. 789 femmine pari a 1 addetto ogni 131 abitanti circa.

ART. 14 - DISTANZE TRA ESERCIZI

1. In riferimento alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti dei negozi esistenti, di cui al precedente art. 13, per l'apertura di nuovi esercizi, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:
 - fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo m. 50
 - fra esercizi di parrucchiera per donna m. 50
 - fra esercizi di estetista m. 50
2. Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, da un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc....
3. L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della Polizia Municipale.
4. Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di parrucchiere per donna che aggiunge l'attività di parrucchiere per uomo o viceversa; oppure attività di barbiere che aggiunge attività di parrucchiere sia da uomo o donna; oppure aggiunta di attività di estetista alle citate attività), tantomeno in caso di subingresso e trasferimento.
In tale fattispecie, (solo però in caso di aggiunta di attività di estetista ad un negozio di barbiere o parrucchiere o viceversa e di totale sostituzione delle attrezzature) dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico-sanitario.

ART. 15 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività entro i termini dettati dall'art. 7, comma 1, salvo che il mancato inizio sia determinato da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di mesi tre.

4. L'autorizzazione viene altresì revocata nel caso in cui vi sia una chiusura temporanea dell'attività superiore a sei mesi non autorizzata. In caso di servizio militare o assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 16 - ORARI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, con l'indicazione del giorno di chiusura settimanale.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti d'orario, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

ART. 17 - TARIFFE

All'interno del locale deve essere esposto, in modo che risulti facilmente leggibile da parte della clientela, un cartello recante i prezzi delle prestazioni che vi si eseguono, come stabilite dalle Associazioni di Categoria.

ART. 18 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti Generali, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative sino a £.1.000.000, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' comunque prevista una sanzione minima di £. 150.000=.

2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Responsabile del Servizio.
3. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 2.000.000. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, è inflitta la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.
4. Per quanto riguarda la modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 19 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

Le norme innovative del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato e previo parere obbligatorio di competenza dell'A.S.L., dopo la sua approvazione da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la sua successiva pubblicazione all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi.

APPROVATO dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.03.2001 con atto n. 19
che è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
_____ al _____.

ESAMINATO favorevolmente dall'organo di controllo nella seduta del
_____ con decisione n. _____

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno
1990, n. 142.

Entrato in vigore il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Randazzo

Barzana, lì _____